



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Prot. n. 25258

ORDINANZA N. 16/DGPC DEL 27.10.2020

Oggetto: Ordinanza di protezione civile per il potenziamento delle strutture ospedaliere esistenti mediante strutture temporanee per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice di protezione civile";
- VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante "Interventi in materia di protezione civile";
- VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante "Norma sulla qualità della regolazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020 con le quali, il predetto stato di emergenza è stato prorogato rispettivamente sino al 15 ottobre 2020 e sino al 31 gennaio 2021;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 con la quale sono individuati i primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e lo stesso Capo del Dipartimento ne assicura il coordinamento, anche avvalendosi dei soggetti attuatori;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;
- VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e, in particolare, l'art. 3 che autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'OCDPC 630/2020;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 9 comma 2, L.R. n. 3/1989, così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 9 del 8.3.2020, al fine di coordinare gli interventi per l'attuazione delle misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Regione provvede mediante ordinanze e può delegare il Direttore generale della protezione civile che ha operato in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo regionale;
- VISTE** le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3/EM del 16.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, nn. 12 e 13 del 25.3.2020, nn. 14, 15 e 16 del 03.04.2020, n. 17 del 04.04.2020 e n. 18 del 07.04.2020, n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020, 21 del 03.05.2020, n. 22 del 13.05.2020, n. 23 del 17.05.2020, n. 24 del 19.05.2020, n. 25 del 23.05.2020, n. 26 del 29.05.2020, n. 27 del 02.06.2020, n. 28 del 07.06.2020, n. 29 del 14.06.2020, n. 30, n. 31 del 04.07.2020, n. 34 e 35



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

del 15.07.2020, 36 del 31.07.2020, 37 del 09.08.2020, n. 38 del 11.08.2020, n. 39 del 12.08.2020, n. 40 del 13.08.2020, n. 41 del 16.08.2020, n. 43 del 11.09.2020, n. 44 del 22.09.2020, n. 45 del 25.09.2020, n. 46 del 06.10.2020, n. 47 del 09.10.2020 e n. 48 del 15.10.2020;

VISTA la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ed in particolare gli articoli 3 e 4 della suddetta legge che sostituiscono gli articoli 7 e 8 della L.R. 3/1989;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante “Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020” che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale sino al 31.07.2020;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 45/3 del 08.09.2020 e n. 50/34 del 08.10.2020 di proroga dell'efficacia della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 13/25, rispettivamente sino al 15.10.2020 e sino al 31.01.2021;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020 recante “Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale il Direttore generale della protezione civile è delegato al coordinamento delle strutture operative regionali e all'attuazione delle attività di protezione civile a supporto della sanità per fronteggiare l'emergenza in corso;

VISTI in particolare gli articoli 2 e 8 della citata ordinanza n. 10/2020 con i quali il Presidente della Regione, tra l'altro dispone, che il Direttore generale della protezione civile:

- sia delegato alla gestione delle risorse regionali appositamente stanziato per l'emergenza e funzionali alle attività di protezione civile nonché alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna, appositamente aperta ai sensi dell'OCDPC 639/2020;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- provveda anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;

VISTO il decreto dell'Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce l'incarico di Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale Belloi;

VISTE le ordinanze del Direttore generale della protezione civile n. 1 e n. 2 del 31.03.2020, n. 3 del 10.04.2020, n. 4 del 15.04.2020, n. 5 del 19.05.2020 e n. 6 del 20.05.2020, n. 7 del 12.06.2020, n. 8 del 20.05.2020, n. 9 del 22.07.2020, n. 10 del 24.07.2020, n. 11 del 09.09.2020, n. 12 del 14.09.2020, n. 13 del 30.09.2020, n. 14 del 07.10.2020 e n. 15 del 22.10.2020;

VISTO l'ordine di servizio n. 6 del Direttore generale della protezione civile prot. n. 5123 del 24.03.2020 e il documento allegato recante "Misure operative di protezione civile per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel territorio della regione Sardegna – Attuazione della DGR n. 13/25 del 17.03.2020 nella Direzione generale della protezione civile" nella sua revisione n. 2 del 30.04.2020;

VISTO il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'articolo 4 che tra l'altro consente alle Regioni di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19 mediante la realizzazione delle opere edilizie strettamente necessarie che possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 come successivamente prorogato, agli obblighi di cui al DPR n. 151/2011 e nel rispetto dei requisiti minimi antincendio da intendersi assolto con l'osservanza delle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente;

CONSIDERATO che il comma 4 del citato articolo 4 individua le risorse da ripartire tra le Regioni e Province Autonome e la Tabella B, allegata al suddetto decreto, attribuisce alla Regione Sardegna euro 1.373.386;

VERIFICATO che le suddette risorse sono state stanziare e sono disponibili sul capitolo SC08.8594 del bilancio regionale 2020;

VISTA la determinazione n.387 del 20.05.2020 del Direttore generale della Sanità recante *Aggiornamento del piano di "Emergenza Covid-19. Riorganizzazione delle attività assistenziali ospedaliere e territoriali" approvato con la Delibera della Giunta Regionale 17/10 del 1.04.2020: allestimento Ospedale da campo presso il Presidio San Francesco di Nuoro* che prevede all'allestimento dell'ospedale da campo presso il Presidio San Francesco di Nuoro, attraverso la predisposizione di un piano di progressiva attivazione fino ad un massimo 16 Posti Letto di Terapia Intensiva e 4 di Terapia Sub Intensiva;

CONSIDERATO che il giorno 30 maggio 2020 si è tenuto un sopralluogo cui hanno partecipato i referenti della Direzione generale della protezione civile, della Croce Rossa Italiana, dell'Azienda tutela della Salute ASSL di Nuoro - Ospedale San Francesco, finalizzato alle problematiche di montaggio dell'ospedale da campo CRI presso l'Ospedale Civile San Francesco di Nuoro;

CONSIDERATO inoltre, che in data 16 ottobre 2020, si è tenuto un ulteriore sopralluogo, cui hanno partecipato i referenti della Direzione generale della protezione civile, della Croce Rossa Italiana, dell'Azienda tutela della Salute ASSL di Nuoro - Ospedale San Francesco, relativo alla delimitazione dell'area d'ingombro delle strutture campali da dispiegare alla definizione della posizione dei sotto-servizi di rete (fognario, idrico, elettrico e trasporto dati);

VALUTATO che, sulla base di quanto riferito dai referenti dei soggetti coinvolti sopraelencati occorre attivare:

- un servizio catering per due pasti giornalieri e alloggio presso struttura alberghiera adiacente per tutto il personale impiegato nel dispiegamento delle attrezzature (si stimano circa 25/30 persone per circa 5/6 giornate);
- la Colonna Mobile Croce Rossa Italiana (CRI) Comitato Regionale della Sardegna per le operazioni di dispiegamento con riferimento allo specifico



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- utilizzo dell'ospedale da campo;
 - la Colonna Mobile ANPAS Comitato Regionale della Sardegna per le operazioni di dispiegamento con riferimento allo specifico utilizzo di due moduli servizi igienici completi di accessori di montaggio, il cui trasporto è a cura della Direzione generale della protezione civile;
 - la Colonna Mobile Regionale (CMR) con l'integrazione di specifici moduli;
- RITENUTO opportuno individuare dei criteri oggettivi per l'attivazione delle organizzazioni di volontariato regionali dotate di moduli con le seguenti caratteristiche tecniche:
- motrice stradale con semirimorchio necessaria al trasporto delle attrezzature da campo e dei moduli servizi ANPAS;
 - unità mobile di coordinamento per il periodo previsto di dispiegamento all'interno della CMR;
 - modulo servizi igienici completo di accessori di montaggio, il cui trasporto è a cura della Direzione generale della protezione civile;
- VERIFICATO che le uniche organizzazioni di volontariato regionali dotate di moduli rispondenti alle predette caratteristiche tecniche che risultino attualmente disponibili, sono le seguenti indicate nel medesimo ordine soprariportato:
- VAB SARDAMBIENTE Sinnai;
 - SOCCORSO IGLESIAS;
 - AVPC;
- RILEVATO inoltre, che sono necessari circa 10 operatori logisti tra i quali almeno un elettricista/idraulico e un operatore autista gruista per le operazioni di dispiegamento;
- VISTA la nota prot. n. 24944 del 22.10.2020, con la quale il Direttore generale della protezione civile ha richiesto al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'attivazione della Colonna mobile nazionale della Croce Rossa Italiana per la fornitura e il montaggio dell'ospedale da campo presso il P.O. San Francesco di Nuoro;
- DATO ATTO che l'ATS ASSL di Nuoro ha proceduto con l'esecuzione dei lavori di posa delle reti e che le stesse sono utilizzabili da martedì 27 ottobre 2020;
- RITENUTO necessario approntare la Colonna Mobile costituita da mezzi, attrezzature e materiali logistici, in assetto di pronta partenza previsto per la giornata del 27 ottobre 2020;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- RILEVATA** pertanto, la necessità di formalizzare una apposita convenzione finalizzata a definire e regolare i contributi e i compiti dei soggetti coinvolti;
- VISTO** lo schema di convenzione predisposto dalla Direzione generale della protezione civile;
- DATO ATTO** che il Direttore generale della di protezione civile, ai sensi e per gli effetti del combinato di cui alla DGR 13/25 del 17.03.2020 e dell'Ordinanza n. 10 del 23.03.2020, i cui effetti sono prorogati con la DGR n. 45/3 del 08.09.2020 e con la DGR n. 50/34 del 08.10.2020, è delegato dal Presidente della Regione Sardegna ad assicurare il coordinamento degli interventi di protezione civile anche mediante ordinanze di protezione civile e in deroga alle disposizioni regionali;
- CONSIDERATO** per quanto esposto che il provvedimento rientra tra le competenze del Direttore Generale della Protezione Civile;
- ATTESO** che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure regionali ordinarie, bensì il ricorso a poteri straordinari, anche in deroga alla vigente normativa regionale;

ORDINA

- Art. 1)** E' avviato l'allestimento dell'ospedale da campo presso il Presidio San Francesco di Nuoro, da utilizzare per la progressiva attivazione fino ad un massimo 16 Posti Letto di Terapia Intensiva e 4 di Terapia Sub Intensiva, localizzato nei parcheggi antistanti il suddetto presidio, come individuato dai referenti dell'Azienda per la Tutela della Salute ASSL di Nuoro, dalla Direzione generale della Protezione Civile Regionale, dalla Croce Rossa Italiana nel corso del sopralluogo tenutosi in data 16 novembre 2020 e rappresentato nell'elaborato allegato sotto la lettera A, parte integrante della alla presente ordinanza;
- Art. 2)** Ai fini dell'immediato allestimento della struttura di cui al precedente articolo1, sono attivate per la partenza dalla Fiera di Cagliari in data 27 ottobre 2020:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- la Colonna Mobile Croce Rossa Italiana (CRI) Comitato Regionale della Sardegna per le operazioni di dispiegamento con riferimento allo specifico utilizzo dell'ospedale da campo;
- la Colonna Mobile ANPAS Comitato Regionale della Sardegna per le operazioni di dispiegamento con riferimento allo specifico utilizzo di due moduli servizi igienici completi di accessori di montaggio, il cui trasporto è a cura della Direzione generale della protezione civile;
- la Colonna Mobile Regionale (CMR) con l'integrazione di specifici moduli con le seguenti caratteristiche tecniche:
 - VAB SARDAMBIENTE Sinnai, per la motrice stradale con semirimorchio necessaria al trasporto delle attrezzature da campo e dei moduli servizi ANPAS;
 - SOCCORSO IGLESIAS per l'unità mobile di coordinamento per il periodo previsto di dispiegamento all'interno della CMR;
 - AVPC GADONI per il modulo servizi igienici completo di accessori di montaggio, il cui trasporto è a cura della Direzione generale della protezione civile;

Art. 3) E' approvato lo schema di convenzione allegato sotto la lettera B alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato alla definizione delle attività necessarie all'allestimento dell'ospedale da campo di cui al precedente articolo 1, nonché dei conseguenti adempimenti.

Art. 4) Per i costi necessari all'approntamento della struttura temporanea di cui all'art. 1 e per gli adempimenti conseguenti, si potrà far fronte attraverso le apposite risorse finanziarie assegnate alla Regione Sardegna ai sensi del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, attualmente nelle disponibilità dell'apposito servizio della Direzione generale della sanità.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Il Direttore generale
Coordinatore emergenza
ex ord. Presidente n.10/2020
F.to Antonio Pasquale Belloi